

## ADEMPIMENTI

---

### ***Entro il 10/11/2015 la rettifica del 730 con la sanzione ridotta***

di Luca Mambrin

Scaduto il **23/07/2015** il termine per **la presentazione telematica dei modelli 730**, il contribuente, per rimediare alla correzione degli errori o omissioni commessi nella sua predisposizione può ricorrere alla presentazione

- di un **modello 730 integrativo**, nel caso in cui venga riscontrato un errore che comporti un maggior **credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione originaria**, dovuto ad esempio all'omessa indicazione di oneri deducibili o detraibili, oppure debba correggere errori di carattere "formale";

- di un **modello Unico correttivo** (nei termini), se presentato **entro il 30 settembre 2015** o di un **modello Unico integrativo**, se presentato dopo il 30 settembre 2015, ma entro il 30 settembre 2016 per correggere **errori od omissioni che comportino un minor credito o un maggior debito**.

In tale contesto si inseriscono poi **le novità** introdotte dal D.Lgs 175/2014 in tema del nuovo modello 730 precompilato: tra gli aspetti più innovativi, controversi e particolarmente delicati vi è sicuramente la **responsabilità in capo agli intermediari per l'apposizione del visto di conformità**.

In particolare l'art. 5 del D.Lgs n. 175/2014 ha introdotto differenze sostanziali in tema di **controlli formali ex art. 36-ter** del D.P.R. n. 600/1973 a seconda che il contribuente presenti il modello 730 precompilato direttamente, tramite il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale o tramite CAF o professionista abilitato e a seconda che il contribuente accetti il modello 730 precompilato senza modifiche o vi apporti integrazioni o correzioni.

In particolare se i modelli 730 precompilati (con o senza modifiche) vengono presentati tramite CAF o professionisti abilitati **il controllo formale ex art. 36-ter viene eseguito in capo agli stessi** in quanto obbligati a **rilasciare il visto di conformità sulla dichiarazione**.

Il successivo art. 6 introduce una specifica responsabilità in capo agli intermediari (CAF e professionisti abilitati) **in caso di errori riscontrati in sede di controllo formale da parte**

**dell'Agenzia:** ai sensi del comma 1 infatti nel caso di rilascio del visto di conformità infedele il CAF o il professionista incaricato è **tenuto al pagamento dell'imposta, della sanzione e degli interessi** che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito dei controlli ex art. 36-ter **a meno che il visto infedele non sia stato apposto a causa della condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.**

Nel caso in cui il CAF o il professionista incaricato si **accorgano** di aver rilasciato un visto di conformità infedele tuttavia è prevista la possibilità **entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa** di presentare:

1. **una dichiarazione rettificativa del contribuente;**
2. o in alternativa, nel caso in cui il contribuente non intenda presentare una nuova dichiarazione, una **comunicazione dei dati relativi alla rettifica.**

In entrambe le situazioni la responsabilità del CAF o professionista abilitato sarà limitata **al versamento della sola sanzione** prevista dall'art. 13 co. 1, lett. b) del D.Lgs n. 472/1997, **ridotta ad 1/8 se il versamento è effettuato entro tale data (10/11/2015); il contribuente dovrà invece versare la maggiore imposta dovuta e i relativi interessi.**

Come chiarito poi anche nella **C.M. 26/E/2015** il versamento della sanzione dovuta dal CAF/ professionista abilitato deve essere effettuata tramite il modello F24 nel quale vanno riportati:

1. **i dati anagrafici del CAF / professionista abilitato;**
2. il **codice fiscale del contribuente** nel rigo "Codice fiscale coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare";
3. il **"Codice identificativo";**
4. il **codice tributo.**

La recente **R.M. 69/E/2015**, ha istituito il **codice identificativo "73" denominato "contribuente"** per permettere la corretta identificazione nel modello F24 del soggetto "contribuente", intestatario della dichiarazione dei redditi oggetto dell'errato visto di conformità.

Per il versamento dell'importo dovuto **il codice tributo da utilizzare è "8925"**, istituito con la R.M. n. 388/E/2007; in sede di compilazione del modello F24, **da predisporre per ogni singola dichiarazione rettificativa ovvero comunicazione**, nella sezione "CONTRIBUENTE", negli appositi campi, devono essere riportati:

1. **il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale del CAF o del professionista**, intestatario della delega di pagamento;
2. nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" va riportato **il codice fiscale del contribuente, unitamente all'indicazione nel campo "codice identificativo" del codice "73".**

